

N. 03956/2009 REG.SEN.

N. 01187/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2009, proposto da:

Giuseppe Pruneri, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Dal Molin, Graziano Dal Molin, con domicilio eletto presso Graziano Dal Molin in Milano, via Leopardi, 22;

contro

Comune di Grosio, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bertacco, con domicilio eletto presso Mario Bertacco in Milano, c.so Monforte, 39;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

1. della diffida del responsabile del U.T. – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Grosio del 7.3.2009, a non effettuare il cambio di destinazione d'uso di cui alla comunicazione del 2.1.2009;

2. di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare del preavviso di diniego responsabile del U.T. – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Grosio ex art. 10 bis del 10.2.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 5 Giugno 2009, relatore la dott.ssa Silvana Bini, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto che il ricorso in epigrafe si presenta manifestamente infondato e può quindi essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Avvisate le parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

il ricorrente, proprietario di una baita in Val Grosina, all'altitudine di mt 1900 s.l.m., impugna con l'inscritto ricorso la diffida del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Grosio, a non effettuare il cambio di destinazione d'uso, del suddetto fabbricato, da baita a rifugio escursionistico.

Il provvedimento è stato emesso a conclusione di una complessa vicenda, i cui passaggi fondamentali possono essere così riassunti:

- in forza del permesso di costruire del 2.9.2005 l'originaria baita veniva trasformata in edificio residenziale agricolo;
- nel 2008 la Regione concedeva un contributo per adibire la baita a rifugio escursionistico;
- il ricorrente avviava pratiche;
- in data 14.11.2008, veniva presentata una DIA (dopo che negli anni precedenti erano state avviate altre pratiche edilizie, per opere di manutenzione straordinaria funzionali al cambio di destinazione d'uso, rinunciando poi alle domande presentate), per opere di completamento al permesso di costruire n. 40/2005, consistenti nella creazione di servizi igienici;
- in data 2.1.2009 inviava poi la comunicazione di cambio di destinazione d'uso senza opere da residenziale a rifugio escursionistico.

L'Amministrazione con l'atto oggetto del presente ricorso ha diffidato il ricorrente dal dare corso al cambio di destinazione, per l'accertata violazione dell'art 6.6/4 delle NTA del PRG, che prevedono per le zone E4 – agricole boschive, alpeggi a vincolo idrogeologico – la realizzazione di opere e impianti di interesse pubblico con approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale, senza che ciò comporti variante. Nella stessa diffida veniva altresì rilevata la violazione del Regolamento di Igiene, non avendo la struttura un locale per infermeria.

Avverso la diffida parte ricorrente articola due censure:

- 1) Violazione degli artt. 51,52 e 53 L.R. 12/05 e dell'art 6.6/4 delle Nta;
- 2) Violazione e falsa applicazione dell'art 3.6.8 del Regolamento di igiene, assoluta carenza di potere.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale di Grosio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 5 Giugno 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Nel primo motivo il ricorrente sostiene di aver realizzato un mutamento di destinazione d'uso senza opere, che non necessiterebbe quindi di alcuna autorizzazione del Consiglio Comunale: ai sensi dell'art 53 L.R. 12/2005 dovrebbe trovare applicazione la sanzione pecuniaria, per un mutamento di destinazione senza opere.

L'edificio avrebbe poi una destinazione mista (residenziale e agricola), con possibilità di ritenere ammissibile il passaggio da una all'altra, senza alcuna approvazione da parte del Comune.

La tesi sostenuta nel primo motivo di ricorso non può essere condivisa.

Non può infatti porsi in dubbio che il ricorrente ha effettivamente realizzato delle opere sull'immobile, funzionali al mutamento di destinazione d'uso, anche se temporalmente la realizzazione dell'intervento edilizio è antecedente alla domanda di mutamento di destinazione d'uso.

Proprio per la stretta connessione temporale e funzionale tra la realizzazione delle opere e la presentazione della domanda di cambio di destinazione, quest'ultimo non può considerarsi un mutamento senza opere.

Né può valere la tesi sulla modifica di destinazione senza alcuna preventiva autorizzazione comunale: la destinazione di rifugio escursionistico non è assimilabile a quello residenziale/agricolo, ma ha una sua specifica e peculiare disciplina, posta nell'art. 6.6/4 della NTA, che è stato correttamente applicato nel caso di specie.

Rispetto al secondo motivo di ricorso, cioè la violazione del Regolamento di Igiene, il Collegio si limita ad osservare come la norma non possa interpretarsi diversamente da come è stata applicata, stante la finalità della disposizione stessa, tesa a garantire lo spazio necessario per eventuali situazioni di assistenza sanitaria.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Il Collegio ravvisa giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, per la novità della questione sottoposta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 05/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO